



# CITTA' DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039  
Partita Iva 00143240034

## SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO E SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO

ORDINANZA N. 4

PROT. N. 2170

### OGGETTO:

- 1) **Abrogazione ordinanza sindacale n. 71/2000 prot. 12172/A “Orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa”**
- 2) **Conferma testo ordinanza n. 30 del 05/07/2007 (modificata con ordinanze n. 53 del 03/11/2009, 29 del 07/06/2010 e n. 32 del 16/05/2011) “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento”**
- 3) **Conferma testi ordinanze n.9/2006 del 02.02.2006 “Ordinanza relativa agli orari di svolgimento dei singoli mercati aronesi...” e n. 71/2012 “Ordinanza relativa agli orari di svolgimento del gruppo di posteggi della domenica e festivi”**
- 4) **Conferma orari per esercizio del commercio in forma itinerante stabiliti con ordinanza n. 56 del 28.08.2001 “Orari del commercio su aree pubbliche in forma itinerante”**

### IL SINDACO

RICHIAMATE le seguenti ordinanze sindacali:

- n. 71/2000 prot. 12172/A “Orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa”
- n. 30 del 05/07/2007 (modificata con ordinanze n. 53 del 03/11/2009, 29 del 07/06/2010 e n. 32 del 16/05/2011) “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento”
- n.9/2006 del 02.02.2006 “Ordinanza relativa agli orari di svolgimento dei singoli mercati aronesi...”
- n. 71/2012 “Ordinanza relativa agli orari di svolgimento del gruppo di posteggi della domenica e festivi”
- n. 56 del 28.08.2001 “Orari del commercio su aree pubbliche in forma itinerante”

PRESO ATTO CHE in merito la Regione Piemonte, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale a cui la stessa ha proposto ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 31 del D.L. 201/11, aveva già fornito, con nota circolare del 7 marzo 2012, indicazioni interpretative ai Comuni circa l’applicazione della normativa di liberalizzazione degli orari per le attività commerciali e per le attività di somministrazione precisando che:

- **ORARI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI IN SEDE FISSA:** per effetto delle intervenute modifiche, che hanno implicitamente abrogato le norme del titolo IV del d.lgs. 114/98, le richiamate disposizioni regionali sono da ritenersi superate, in quanto incompatibili con il nuovo assetto normative e pertanto inapplicabili

- **ORARI DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE:** tali orari sono regolati dall'art. 17 della L.R. 38/06 che già prevedendo un regime di accentuato allentamento dei vincoli all'apertura delle attività, non si pone, salvo che per marginali dettagli, in contrasto con le sopravvenute norme statali. Tali norme consentono comunque la possibilità di porre dei vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione. A fronte del suddetto quadro di riferimento è pertanto da ritenere consentito ai comuni di introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta solo se conforme ai principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e solo a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, della sicurezza
- **ORARI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA:** rispetto ad altre forme di commercio, presenta risvolti particolari di tutela di esigenze imperative di interesse generale, tanto più evidenti a mano a mano che si passa da forme più semplificate di esercizio dell'attività, quali in commercio in forma itinerante, fino alle forme più strutturate del mercato rionale

CONSIDERATA la pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza numero 299/2012 del 19/12/2012 che ribadisce:

- che la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali rientra nelle prerogative dello Stato e non nella potestà normativa regionale;
- che la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica;

RITENUTO che in materia di orari delle attività commerciali in sede fissa la deliberazione di C.C. n.46 del 30 maggio 2000, anche se già contenente principi di liberalizzazione, sia da ritenersi superata così come la conseguente ordinanza sindacale;

ATTESO invece che le disposizioni dettate in materia di orari per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi (deliberazione di C.C. n.72 del 15/06/2006 così come modificata da deliberazione di C.C. n. 81 del 06/07/2006) e commercio su area pubblica (deliberazione n. 62 del 28/10/2005), e le conseguenti ordinanze sindacali (ordinanze n. 30/2007, n.9/2006, n. 71/2012) siano da considerarsi in linea con le recenti disposizioni normative in quanto fondati su un supporto motivazionale sufficiente ad esplicitare le ragioni della disciplina introdotta, ove le limitazioni previste sono essenzialmente finalizzate alla tutela di preminenti interessi pubblici quali la tutela della quiete pubblica e la riduzione del pericolo quali la tutela della quiete pubblica, la salvaguardia della salute, dei beni culturali, della sicurezza (così come appurato dalla sentenza TAR PIEMONTE del 07/09/2007 pronunciata proprio in merito alla legittimità dell'ordinanza sindacale del Comune di Arona n. 30 del 5 luglio 2007 e s.m. e i. disciplinante gli orari dei pubblici esercizi);

RITENUTO inoltre che anche le vigenti disposizioni comunali dettate in materia di orari del commercio su aree pubbliche siano da considerarsi in linea con le recenti disposizioni normative in quanto fondati su un supporto motivazionale sufficiente ad esplicitare le ragioni della disciplina introdotta;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto " Ricognizione e adeguamento della disciplina comunale ai principi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa";

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con la suddetta deliberazione ha dato mandato al Sindaco di procedere, con proprio atto, ad abrogare l'ordinanza sindacale n. 71 del 04/10/2000 relativa alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali e a confermare il contenuto delle ordinanze sindacali n. 30/2007, n.9/2006, n. 71/2012 relative alla disciplina degli orari degli esercizi pubblici e del commercio su area pubblica;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari dei pubblici esercizi

DISPONE

1. L'abrogazione dell'ordinanza sindacale n. 71/2000 prot. 12172/A "Orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa";
2. La conferma del contenuto dell'ordinanza sindacale n. 30 del 05/07/2007 (modificata con ordinanze n. 53 del 03/11/2009, 29 del 07/06/2010 e n. 32 del 16/05/2011) "Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento";
3. La conferma del contenuto dell'ordinanza sindacale n.9/2006 del 02.02.2006 "Ordinanza relativa agli orari di svolgimento dei singoli mercati aronesi..." dell'ordinanza n. 32 del 16/05/2011 "Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento";
4. La conferma degli orari stabiliti nel dispositivo dell'ordinanza sindacale n. 56 del 28.08.2001 "Orari del commercio su aree pubbliche in forma itinerante";
5. E' abrogata ogni precedente disposizione o riferimento in materia in contrasto con il contenuto della presente ordinanza.

Arona, 11/01/2013

IL SINDACO  
Dott. ALBERTO GUSMEROLI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Rondoni

H:\ORDINANZ\ORDINANZE 2012\ORDINANZA LIBERALIZZAZIONE-CONFERMA ORARI.doc